

Ns. Prot. Nr. GEN - CV - 2025 – 0000015-P

Contratto di collaborazione autonoma ai sensi del D.lgs 165/2001

TRA

Il **GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. - EVTZ EUREGIO OHNE GRENZEN M.B.H.** (d'ora in poi denominato brevemente "GECT"), con sede in Via Genova 9, Trieste, codice fiscale e numero di iscrizione 90139730320, qui rappresentato dalla Dott.ssa Sandra Sodini, nata il 05.04.1970, nella sua qualità di Direttore del GECT, d'ora in poi denominato brevemente "Il Committente"

E

Il **DOTT. Eric Kirschner**, nato il ...OMISSIS... a ...OMISSIS..., cittadino austriaco, residente a...OMISSIS..., in ...OMISSIS..., C.F. ...OMISSIS..., , qui di seguito denominato brevemente "Il Contraente"

PREMESSO CHE

- Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H" è un ente di diritto pubblico, istituito ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo e della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) creato per favorire la cooperazione transfrontaliera tra le Regioni Friuli - Venezia Giulia (Italia), Veneto (Italia) e Carinzia (Austria).
- Il GECT è un ente di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, nonché nell'Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;
- I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Venezia il 27 novembre 2012 l'Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio Senza Confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H;
- Il progetto "ITAT-62-006 - WORK-FAIR: Osservatorio dei lavoratori per i diritti e la conoscenza per facilitare le relazioni interregionali tra Austria e Italia" (di seguito: WORK-FAIR) è stato approvato, come da nota dd. 13.12.2024 dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027;
- Con Decreto del Direttore n. 29 di data 10.03.2025 è stata avviata la procedura per la selezione di nr. 2 soggetti esterni ai quali affidare nr. 2 incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 6bis del d.lgs 165/2001 per la realizzazione di un'analisi bilingue sugli ostacoli transfrontalieri alla mobilità dei lavoratori nell'area del GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.h, nell'ambito del progetto WORK-FAIR, mediante pubblicazione di un Avviso pubblico di selezione comparativa;
- In data 11.03.2025 il GECT pubblicava l'Avviso pubblico di selezione comparativa per la selezione di nr. 2 soggetti esterni ai quali affidare nr. 2 incarichi di collaborazione autonoma per la realizzazione di un'analisi bilingue sugli ostacoli transfrontalieri alla mobilità dei lavoratori nell'area del GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.h, nell'ambito del progetto WORK-FAIR con scadenza il 26.06.2025 alle ore 12:00;
- In data 26.03.2025, la Commissione di valutazione, riunitasi in via telematica, ha dichiarato il dott. uno dei due assegnatari dell'incarico di cui all'Avviso pubblico di selezione comparativa de quo;
- Con Decreto del Direttore n. 40 di data 27.03.2025 è stato affidato al dott. l'incarico di collaborazione professionale de quo;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, in considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dallo stesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Contraente si impegna a fornire al GECT in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione la propria collaborazione al fine di svolgere le attività di cui al presente Articolo legate al progetto WORK-FAIR.

Il progetto WORK-FAIR mira a creare un sistema unico e integrato a favore dei lavoratori transfrontalieri che si spostano tra le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia. In particolare, l'obiettivo del WP2 del progetto approfondire la conoscenza degli ostacoli transfrontalieri che limitano la piena integrazione del mercato del lavoro, al fine di restituire uno studio esaustivo sull'intera area di confine interessata e che possa essere funzionale al lavoro che verrà realizzato nell'ambito degli altri WP del progetto.

Lo studio dovrà partire dalle conclusioni dello studio "*Mobilità lavorativa transfrontaliera tra FVG e Carinzia*" commissionato dal Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia – Carinzia (CSIR FVG-Carinzia) nel 2022, integrandolo con le informazioni più recenti, dati statistici e fonti disponibili. Nello specifico, l'analisi prevista nell'ambito del WP2 dovrà:

- aggiornare, ove necessario, le informazioni e i dati dello studio precedente, ampliando, l'ambito di ricerca territoriale anche alla Regione del Veneto, più precisamente all'area della Provincia di Belluno. A titolo esemplificativo, alcuni temi da considerare riguardano: il sistema economico e micro-mercato del lavoro transfrontaliero, la struttura economica e il mercato del lavoro, ecc.;
Oltre ad analizzare i flussi tra le due Regioni sul versante italiano (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e la Regione sul versante austriaco (Carinzia), si dovranno individuare eventuali flussi intra-regionali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.
- mappare ed analizzare i principali motivi di attrazione e vantaggio per i lavoratori transfrontalieri, ossia le principali ragioni che spingono i lavoratori a cercare opportunità di impiego in una regione diversa da quella di residenza. Questo riguarda, ad esempio, il movimento di residenti in Friuli Venezia Giulia e Veneto verso la Carinzia e viceversa, di residenti in Carinzia verso le regioni italiane.
- integrare lo studio del 2022 di carattere prettamente socio-economico con una ricerca che contempli anche un'analisi sui principali ostacoli di natura legale a livello di cooperazione cross-border nell'ambito della mobilità dei pendolari frontaliere tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia, con un allargamento del focus anche ai lavoratori stagionali, pendolari esclusi dalla definizione di "transfrontaliero" ex Regolamento Europeo 883/2004 ed eventualmente studenti di percorsi professionalizzanti. Si dovrà analizzare il contesto legislativo regionale, nazionale e europeo (se applicabile) legato alle aree tematiche precedentemente definite. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'analisi degli aspetti previdenziali e legati alla gestione della malattia per i lavoratori transfrontalieri e la Convenzione del 18/10/1984 n. 762 stipulata tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

L'analisi sopra descritta dovrà essere riportata in un documento di sintesi, in italiano e tedesco.

Art. 2 Risultati attesi

Le attività richieste al Contraente dovranno risultare nella consegna dei seguenti documenti e nello svolgimento delle seguenti attività:

- Nr. 1 Analisi bilingue approfondita sugli ostacoli transfrontalieri a livello di cooperazione cross-border nell'ambito della mobilità dei lavoratori transfrontalieri e formulazione di raccomandazioni/possibili soluzioni per il superamento degli ostacoli (Att. 2.1);

- Partecipazione ad almeno nr. 2 eventi del progetto, incluso il kick-off meeting di progetto e un evento finale di presentazione dei risultati dell'analisi;
- Partecipazione ad almeno nr. 3 incontri per la condivisione di informazioni necessarie all'espletamento delle attività, quali riunioni tecniche interne di coordinamento con il Committente.

Le parti convengono di valutare periodicamente, in una ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione ai risultati attesi.

Tenuto conto che la procedura di selezione è finalizzata all'individuazione di due soggetti distinti che formino un team transfrontaliero, si chiede agli esperti di lavorare congiuntamente e di coordinarsi in modo continuativo per ottimizzare i risultati.

Art. 3

Autonomia del collaboratore

L'incarico oggetto del presente contratto ha natura di collaborazione e pertanto non costituisce rapporto di impiego o di lavoro subordinato. La collaborazione deve essere resa personalmente dal Collaboratore in piena autonomia al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza.

Il GECT non eserciterà nei confronti del collaboratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato. L'attività di collaborazione è organizzata ed espletata in funzione delle finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 2 in stretta coordinazione con il GECT.

Il Collaboratore dovrà segnalare, tempestivamente, ogni problema che possa impedire o ritardare le prestazioni richieste, e dovrà comunque adoperarsi affinché l'incarico possa essere svolto compatibilmente con i tempi ed i termini previsti dal progetto. Il Collaboratore, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, sarà libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, purché non ne derivi pregiudizio per la corretta esecuzione –nei termini di tempo stabiliti - delle prestazioni contratte con il GECT.

Art. 4

Durata dell'incarico

L'incarico professionale inizia con la data della stipula del contratto di collaborazione professionale e si concluderà una volta portate a termine le attività come previsto dagli artt. 1 "Oggetto del contratto" e 2 "Risultati attesi", tenuto conto che la chiusura delle attività del progetto è prevista per il 01.03.2027. La consegna dell'analisi bilingue approfondita sugli ostacoli transfrontalieri a livello di cooperazione cross-border nell'ambito della mobilità dei lavoratori transfrontalieri e formulazione di raccomandazioni/possibili soluzioni per il superamento degli ostacoli (Att. 2.1) è prevista per il 31.12.2025. In caso di proroga del progetto WORK-FAIR, il contratto si intende automaticamente prorogato alle medesime condizioni contrattuali pattuite.

Art. 5

Recesso

Il Collaboratore è consapevole del fatto che i servizi sopra descritti sono strategici per l'operatività del GECT e quindi è tenuto a prestare la massima diligenza e attenzione nel lavoro affidatogli.

Il Collaboratore può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Collaboratore in modo da non recare pregiudizio al GECT, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo di posta elettronica, con un preavviso di 30 giorni.

Qualora, per qualsiasi ragione, l'incarico oggetto del presente accordo non possa proseguire con la continuità, qualità e operatività necessarie a perseguire la causa del contratto e/o anche solo l'utilità per il GECT dello stesso, il GECT potrà recedere dal presente accordo, previa notifica della propria determinazione per mezzo di posta

elettronica. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, verrà valutata l'entità del lavoro svolto e concordata l'eventuale somma da liquidare.

In deroga a quanto sopra, nelle situazioni in cui il Collaboratore non osservi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo Art. 13 del presente contratto, il GECT potrà recedere dal presente contratto senza alcun preavviso, previa comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica.

Art. 6

Compenso e relazione delle attività

Il compenso lordo onnicomprensivo è pari ad € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00). Gli importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali e/o contributivi e di eventuali altre spese, incluse le spese di viaggio e soggiorno per eventuali trasferte necessarie allo svolgimento delle attività. È previsto un pagamento del 50% una volta consegnata una prima bozza di reportistica, mentre il saldo del rimanente 50% verrà effettuato al termine della prestazione stessa che non si esaurisce con la consegna degli elaborati. Tali importi verranno corrisposti a ricevimento di regolare richiesta di pagamento, corredata di una relazione riportante le attività eseguite.

Il Collaboratore dovrà far pervenire al GECT una relazione finale sulle attività svolte per il progetto e dei risultati ottenuti. Resta, inoltre, inteso che il compenso verrà ridotto, commisurandolo all'effettiva attività svolta, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'incarico debba interrompersi prima del suo completamento.

Art. 7

Coperture assicurative

Il Collaboratore non deve basarsi su alcuna assicurazione detenuta dal GECT ed è responsabile per l'emissione di assicurazioni che ritenesse necessarie per l'esecuzione del presente contratto (queste possono includere Responsabilità Civile verso Terzi, viaggi, infortuni e responsabilità civile professionale).

Art. 9

Trattamento previdenziale INPS

Come previsto dal Regolamento (CE) n. 883/2004, il lavoratore che eserciti attività in più Stati deve essere assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro. Sarà cura del lavoratore assolvere all'obbligo previdenziale nel paese di Residenza, secondo la normativa in essere.

Art. 10

Trattamento assicurativo INAIL

Qualora la prestazione sia svolta materialmente in Italia, a carico del Prestatore Collaboratore grava, nella misura e secondo i criteri fissati dalle norme vigenti, il premio INAIL per la copertura assicurativa, del rischio derivante dall'attività oggetto del presente contratto.

Art. 11

Trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. 679/16

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali le parti sono informate che i dati raccolti saranno trattati per finalità connesse e strumentali all'esperimento di procedure di affidamento incarichi, consulenze, collaborazione, delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d'appalto), ed in genere in ogni rapporto connesso all'attività del Titolare. Per finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L. 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso

civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l'archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento.

Titolare del trattamento è il GECT nella persona del legale rappresentante (Email: direttoregect@euregio-senzaconfini.eu).

Art. 12 **Codice Etico**

Il Collaboratore è tenuto nel corso dell'esecuzione del contratto, per quanto di propria competenza, ad osservare i contenuti del Codice etico del GECT in vigore, reperibile nel sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione" del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 13 **Riservatezza**

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico o didattico di cui il Collaboratore entrerà in possesso sia direttamente che indirettamente nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

Il Collaboratore si impegna altresì a non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed all'organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del GECT.

Art. 14 **Foro competente**

Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di Trieste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste,

IL COLLABORATORE

GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L.

Dott. Eric Kirschner

Dott.ssa Sandra Sodini